

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 28-1226

Indicazioni applicative in merito alle nuove modalita' di presentazione delle istanze dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale on line.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

L'utilizzo delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni si va configurando sempre più come un vero e proprio diritto, al quale corrispondono correlativi obblighi in capo alla Pubblica Amministrazione, che esigono cambiamenti di ordine organizzativo e strumentale al fine di corrispondere pienamente ai doveri indicati dal legislatore. Si tratta, oltre al menzionato diritto all'uso delle tecnologie, del diritto al domicilio digitale, del diritto alla partecipazione al procedimento informatico, dell'accesso, del diritto di trovare *on line* tutti i formulari e i moduli aggiornati.

Il d.p.c.m. 22 luglio 2011 (Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni) è intervenuto a chiarire che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente in forma digitale (articolo 1).

Il decreto specifica poi che, laddove non sia prevista una diversa forma di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, che diventa in tal modo strumento preferenziale di comunicazione con la Pubblica amministrazione (articolo 1).

Conferma l'intendimento del legislatore di favorire il passaggio al telematico anche l'istituzione dell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC3: <http://www.inipec.gov.it/>), istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico, in forza della previsione di cui all'articolo 6 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

L'obbligo di dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata sussiste, oltre che, come si è detto, in capo alle imprese, anche in capo ai professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (articolo 16, comma 7, del d.l. 185/2008), alle imprese costituite in forma societaria (articolo 16, comma 6, del d.l. 185/2008) ed ora anche in capo alle ditte individuali (articolo 5, commi 1 e 2 del d.l. 179/2012).

L'obbligo della P.A. di comunicazione esclusivamente via pec sussiste altresì nei confronti dei cittadini che hanno comunicato il proprio domicilio digitale. Una volta eletto il domicilio digitale, salvo i casi in cui sia prevista dalla normativa una diversa modalità di comunicazione, le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare con i cittadini esclusivamente tramite i domicili digitali dichiarati.

Inoltre, per quanto riguarda la gestione di eventuali allegati voluminosi, come la documentazione progettuale corposa e inidonea all'invio telematico, si ricorda che l'articolo 8 del Decreto Ministeriale 10/11/2011 ha previsto per l'utente la possibilità di presentare l'allegato specifico successivamente alla presentazione telematica della segnalazione o dell'istanza, utilizzando un supporto informatico firmato digitalmente.

Oltre alle summenzionate disposizioni legislative, anche il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nell'ambito dell'articolo 35, norma disciplinante la pubblicità delle informazioni concernenti i procedimenti amministrativi, richiede che venga diffusa l'indicazione del *link* di accesso al servizio *on line*, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione”.

La disposizione non fa altro che confermare l'indifferibilità del processo di transizione dal cartaceo al digitale e l'importanza via via crescente che il legislatore attribuisce a tale adempimento.

È proprio in considerazione di questi aspetti che la Regione ha allestito un servizio digitale, realizzato dal CSI Piemonte, che permette ai soggetti proponenti di predisporre e presentare le istanze relative ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale (fase di verifica, di specificazione e di valutazione) e di allegare la documentazione richiesta ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Il servizio facilita, allo stesso tempo, all'Amministrazione Regionale (Ufficio Deposito Regionale) il compito di garantire l'informazione, la partecipazione del pubblico e la trasparenza, elementi caratterizzanti i procedimenti di VIA.

L'acquisizione su piattaforma documentale attraverso il servizio, infatti, rende la documentazione progettuale disponibile, previa verifica dell'autorità competente, ai fini della pubblicazione sul sito web “www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali”, per la consultazione da parte del pubblico nonché per la messa a disposizione della documentazione ai soggetti pubblici interessati dal procedimento di VIA (l.r. 40/1998, art. 9).

La legge regionale 40/1998 e il d.lgs. 152/2006 contengono, infine, specifiche disposizioni volte a evitare il pericolo di una messa a disposizione di dati afferenti la riservatezza commerciale o il segreto industriale, dati inevitabilmente presenti negli elaborati progettuali.

L'articolo 9, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e l'articolo 5, comma 4, della l.r. 40/1998 dispongono infatti che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, sia facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.

Il servizio digitale mette a disposizione del soggetto proponente un processo guidato per la compilazione delle istanze *on line* e per la predisposizione e il caricamento della specifica documentazione, generalmente complessa e voluminosa, a corredo dell'istanza.

In particolare il servizio permette di:

- caricare i dati delle istanze attraverso la compilazione *on line* del modulo “.pdf” dell'istanza;
- allegare i files progettuali richiesti;
- modificare le istanze e i relativi allegati in stato “bozza”;
- presentare le istanze alla Regione, in qualità di Autorità Competente;
- controllare lo stato delle proprie istanze;
- inviare integrazioni, spontanee o richieste, alla Regione;

– richiedere che determinate parti del progetto rimangano riservate per ragioni di segreto industriale o commerciale.

L'accesso al sistema avviene attraverso l'identificazione dell'utente mediante certificato digitale rilasciato da un certificatore accreditato.

Il 22 luglio 2014 il servizio è stato presentato ai soggetti pubblici interessati dal procedimento di VIA (l.r. 40/1998, art. 9), agli ordini professionali e alle associazioni di protezione ambientale.

Dal 1° settembre 2014 è stato poi possibile avvalersi, in alternativa al tradizionale sistema di presentazione cartacea dell'istanza, del sistema di presentazione *on line*. Il servizio è attualmente disponibile sul portale “www.sistemapiemonte.it”, sezione “Ambiente e energia - Valutazioni e adempimenti ambientali”.

In considerazione dei dettami normativi sopra riportati, che impongono l'utilizzo esclusivo del sistema telematico nei rapporti tra Amministrazioni e imprese ed in considerazione degli obiettivi di dematerializzazione in vista del trasferimento degli uffici nella sede unica regionale, si è ritenuto importante corrispondere pienamente agli obiettivi attraverso la previsione del sistema telematico di invio come modalità unica ed esclusiva di presentazione delle istanze relative ai procedimenti di valutazione d'impatto ambientale.

Questo consentirà sia un'evidente diminuzione degli oneri nei confronti delle imprese, attraverso l'eliminazione delle onerose richieste di duplicazione degli elaborati progettuali, in più sedi rilevate dalle associazioni imprenditoriali. Inoltre, dal punto di vista del sistema pubblico nel suo complesso, coinvolgendo la valutazione d'impatto ambientale una pluralità di livelli istituzionali di governo, si otterrà una veicolazione più snella ed efficiente delle informazioni necessarie al processo decisionale.

Tuttavia, qualora, nei casi di particolari difficoltà di ordine tecnico di cui all'articolo 23, comma 3, del d.lgs. 152/2006, sia ritenuta opportuna la presentazione degli elaborati progettuali anche in formato cartaceo, farà fede l'istanza presentata attraverso il sistema di presentazione dell'istanza *on line*.

Le modalità di presentazione dell'istanza e le modalità di utilizzo del servizio sono descritte nei seguenti manuali per l'utente, pubblicati sul sopra citato portale “Valutazioni e adempimenti ambientali”, all'interno del sito web “www.sistemapiemonte.it”:

- “Manuale utente”, contenente la descrizione delle funzionalità del servizio;
- “Modalità di attivazione e configurazione”, contenente le modalità operative di configurazione e accesso al sistema.

Per informazioni più dettagliate è possibile fare riferimento al Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio (tel.: 011.4321410; e-mail: “valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it”).

Tutto ciò premesso;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011;

visto il decreto ministeriale 10 novembre 2011;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014;

la Giunta Regionale, condividendo le considerazioni del relatore, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- di prevedere, a far data dal 15 aprile 2015, il servizio digitale di presentazione dell'istanza relativa ai procedimenti di valutazione d'impatto ambientale di competenza regionale quale unica modalità di presentazione, fatti salvi i casi di particolari difficoltà di ordine tecnico di cui all'articolo 23, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
- di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'adozione del Manuale e di tutti gli atti occorrenti all'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nell'UPB 16002, nei limiti delle risorse assegnate per le attività da svolgersi in collaborazione con il CSI nell'ambito della convenzione quadro di cui alla d.g.r. n. 6-969 del 2 febbraio 2015;
- di assicurare la più ampia diffusione della presente deliberazione presso le associazioni imprenditoriali e presso i soggetti istituzionali interessati dai procedimenti di VIA.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)